

PRINCIPATO DI MONACO

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI

- I- Sistema politico
- II- Sistema giuridico
- III- Valuta
- IV- Investimenti stranieri
- V- Istituzioni finanziarie e controlli valutari

2- SOCIETA' E TRUST DI MONACO

- I- Società residenti
- II- Società non residenti
- III- Filiali
- IV- Società di amministrazione
- V- Compagnie di assicurazione
- VI- Fondi comuni di investimento
- VII- Trust

3- SISTEMA IMPOSITIVO

- I- Tassazione delle persone fisiche residenti
- II- Tassazione delle società residenti
- III- Altre imposte
- IV- Tassazione dei trust residenti
- V- Tassazione delle società non residenti
- VI- Credito d'imposta estero e detrazione per doppia imposizione

4- SOCIETA' OFFSHORE

- I- Introduzione
- II- Finanziamento di una società offshore
- III- Holding offshore
- IV- Società finanziarie offshore
- V- Società concessionarie offshore
- VI- Società offshore che conducono attività d'impresa
- VII- Società d'amministrazione offshore
- VIII- Società di navigazione offshore
- IX- Trasferimento di reddito e di capitale

5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI)

Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco

Monte Carlo - Ambasciata d'Italia
Amb. Giulio Alaimo
17, Avenue de l'Annonciade - 98000 Monte Carlo
Tel. 0037793502271
Fax 0037793500689
Sito web: www.ambprincipatomonaco.esteri.it
E-mail: ambasciata.montecarlo@esteri.it

Ambasciata del Principato di Monaco in Italia

Roma – Ambasciata del Principato di Monaco
Amb. Anne Eastwood
Via Antonio Bertoloni, 36 – 00197 Roma
Tel. 0039068083361
Fax 0039068077692
Sito web: www.consolatomonacofirenze.it/ambasciata_fr.html
E-mail: ambasciata.in.italia@diplomatie.gouv.mc

Consolato del Principato di Monaco in Italia

Firenze – Console Onorario
Cons. On. Alessandro Antonio Giusti
Lungarno Vespucci, 58 – 50123 Firenze
Tel. 0039 055 2670608
Fax 0039 0574 574335
Website: www.consolatomonacofirenze.it
E-mail: info@consolatomonacofirenze.it

IMPOSTA SUGLI UTILI	
Società residenti	25% solo su reddito da royalties e da attività commerciali ed industriali condotte a Monaco
<i>Bureaux administratifs</i>	imposta sugli utili pari all'8%-30% applicata sul profitto netto figurativo
Società offshore amministrate da Monaco	esenti (sempre che non conducano attività commerciale o industriale a Monaco)
ALTRE IMPOSTE	
Dazi doganali	Come applicati dalla Francia (unione doganale)
Imposta di bollo	Variabile
I.V.A.	Come applicata dalla Francia
Imposta su successioni e donazioni	8%-13% su donazioni a parenti; 16% su donazioni a soggetti estranei
Contributi per la previdenza sociale	Dipendenti: 13% Datori di lavoro: 32%
Imposta sul reddito delle persone fisiche	Assente
Imposta di registro su proprietà immobiliari	4,75% del prezzo di acquisto + 1,5% spese notarili
TEMPI PER LA COSTITUZIONE	3 mesi
COSTI DI REGISTRAZIONE	1,5% del capitale (minimo € 150.000) + costi professionali: € 18.000
CAPITALE MINIMO	Variabile da € 150.000 a € 450.000
RISOLUZIONI PREVENTIVE	Disponibili solo per i ' <i>bureaux administratifs</i> '
CONTROLLI VALUTARI	Previsti
SEGRETO BANCARIO	Limitato
SISTEMA GIURIDICO	Diritto civile francese
A.F.B. (Accordi Fiscali Bilaterali)	Accordi fiscali bilaterali con 8 Paesi Accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA) con oltre 20 Paesi

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI

I- Sistema politico

Monaco è uno Stato sovrano indipendente dal 1489, governato da un Principe sovrano e da un Consiglio eletto dai pochi cittadini monegaschi (che sono in minoranza rispetto ai residenti senza cittadinanza).

Il Principato ha una particolare relazione con la Francia, regolata non soltanto da una serie di trattati, incluso quello del 1963 firmato dopo un importante avvenimento internazionale, ma anche da una stretta partecipazione della Francia e dei cittadini francesi al potere legislativo, esecutivo e giudiziario del Governo, al servizio pubblico, tributario e di polizia.

Monaco ha, inoltre, un'unione doganale con la Francia. Applica quindi tutte le leggi doganali e d'esercizio francesi, incluse quelle relative all'imposta sul valore aggiunto. Il servizio doganale di Monaco è rappresentato da ufficiali francesi e tutti i dazi e le tasse sono riscosse dalla Tesoreria Francese (sebbene attualmente l'IVA venga rimborsata a Monaco sulla base di una particolare formula).

Non ci sono posti di frontiera tra Francia e Monaco. Non vi sono pertanto controlli doganali o sull'immigrazione tra i due Stati.

Il Principato è membro a pieno titolo sia dell'ONU che del Consiglio d'Europa, ma non fa parte della Ue.

II- Sistema giuridico

Il Principato è governato dal diritto civile, ma vengono comunque applicate alcune leggi francesi. Ha una costituzione scritta che risale al 1911 e quella attuale è del 1962. In base alla costituzione, il Principe di Monaco delega i poteri legislativi ad una magistratura indipendente

III- Valuta

La valuta del Principato di Monaco è l'Euro.

IV- Investimenti esteri

Il governo di Monaco incoraggia l'investimento estero, in particolar modo nei servizi industriali e nell'industria manifatturiera non inquinante.

Il Principato è un centro per il commercio e l'amministrazione di attività internazionali ed è aperto verso i Paesi europei, le Americhe e il Medio Oriente.

V-Istituzioni finanziarie e controlli valutari

Nel Principato sono presenti almeno 80 banche e istituti finanziari autorizzati ad operarvi.

I controlli valutari sono rigidi. Tutte le attività bancarie e finanziarie richiedono infatti un'autorizzazione dal governo monegasco e dalla Banca di Francia, la quale controlla e supervisiona non solo la costituzione di banche a Monaco ma anche le loro successive operazioni.

Nel 1993, Monaco ha introdotto controlli ancora più rigidi su banche e istituti di credito, per combattere il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e di proventi da attività criminali. La normativa antiriciclaggio è stata interamente rivista e rafforzata nel giugno 2018. La nuova legge si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che trattano flussi di denaro a livello professionale, inclusi i casinò, prevede la denuncia di transazioni sospette e l'eventuale sequestro e congelamento dei relativi fondi. Tutti i soggetti destinatari della nuova legge devono procedere alla verifica dei dati dei nuovi clienti e devono conservare tutte le transazioni effettuate per almeno cinque anni.

Il Principato è soggetto alla disciplina francese dei controlli valutari, che, tuttavia, non influiscono sulla maggior parte delle transazioni dei centri finanziari offshore.

2- SOCIETA' E TRUST DI MONACO

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società per azioni (Société anonyme monégasque – SAM)</i>	Esiste un requisito di capitalizzazione minima di € 150.000 per una SAM. L'intero capitale dovrà essere sottoscritto e almeno un quarto del capitale dovrà essere versato alla data di costituzione. Devono esserci almeno due azionisti e le azioni possono essere emesse in forma nominativa o al portatore, dopo determinati controlli.	La società deve essere costituita mediante atto notarile, ma prima è necessaria l'autorizzazione del governo. Come altri paesi di diritto civile, Monaco richiede che le società costituite sotto la sua giurisdizione abbiano oggetti molto limitati specificati negli statuti. Inoltre la gamma di attività previste dal Governo per la costituzione di società è limitata e ogni domanda viene trattata caso per caso..	I membri di una SAM mantengono diversi poteri, a seconda degli statuti della SAM. Questi poteri possono essere esercitati durante l'assemblea generale annuale o l'assemblea generale straordinaria della società. I SAM devono disporre di personale adeguato e, come condizione per la concessione dell'approvazione, il governo monegasco richiederà che un certo numero di dipendenti risieda a Monaco. È possibile, ma non necessario, avere un company secretary per una SAM.
<i>Società a responsabilità limitata (Société à responsabilité limitée – SARL)</i>	È previsto un capitale minimo di € 15.000. L'amministratore delegato (gérant) deve essere una persona fisica e non una società o altra entità giuridica. È richiesto un minimo di due azionisti persone fisiche. La responsabilità degli azionisti per i debiti è limitata al loro apporto al capitale		I sindaci sono richiesti solo se il capitale è superiore a 150.000 euro o se vengono raggiunte determinate soglie di fatturato.

Le società di Monaco sono, in sé, di scarso interesse per le attività offshore internazionali per una serie di motivi, fra cui il tempo necessario per la registrazione, i costi di formazione, la tassazione 25% (26,5% nel 2021) e i molti adempimenti amministrativi, tra cui il requisito per la società di avere un'attività effettiva, con uffici, personale e fatturato a Monaco. Le società straniere amministrate da Monaco sono comunque di un certo interesse per le attività offshore.

I- Società residenti

La costituzione di una società a Monaco (includere le varie forme di associazione previste dal diritto civile a Monaco) e specialmente la costituzione di qualsiasi attività - commerciale o industriale - necessita di una preventiva autorizzazione del Governo, tranne che per i cittadini monegaschi. Il tempo occorrente per il rilascio di tale autorizzazione può arrivare a 3 mesi e consente al Governo di avere un'informazione completa circa l'attività della società e la fonte delle sue entrate.

Le forme societarie usate a Monaco sono:

1. Società per azioni (*société anonyme monégasque*- SAM);
2. Società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée* – SARL);
3. Società in accomandita per azioni (*société en commandite par actions* - SCA);
4. Società in accomandita semplice (*société en commandite simple* - SCS);
5. Società in nome collettivo (*société en nom collectif* - SNC);
6. Associazioni professionali (*société civile* - SC): con attività immobiliari (SCI) o di investimento passivo (SCP). Per queste ultime non è necessaria l'autorizzazione del Governo.

Le società di Monaco possono essere imprese individuali, filiali di società estere o *Groupement d'Intéret Economique* (gruppo economico senza finalità di lucro, simile al Gruppo Economico Europeo della legislazione Ue). Queste tipologie necessitano di un'autorizzazione governativa. Le attività di portafoglio sono strettamente controllate e regolamentate e possono essere svolte solo da una società per azioni (SAM).

Le seguenti attività – classificate come “gestione del portafoglio” - possono essere effettuate solo previa approvazione del governo, se svolte abitualmente o su base professionale (anche se con transazioni sporadiche) e per terzi:

1. gestione di portafoglio titoli e strumenti finanziari in conto terzi;
2. piazzamento di ordini su mercati finanziari relativamente a titoli e strumenti finanziari a termine fisso;
3. consulenza e assistenza per quanto sopra;
4. gestione fondi di investimento esteri;
5. gestione fondi di investimento locali.

Tali attività possono essere intraprese solo da banche e da altre istituzioni finanziarie o società di brokeraggio e da società per azioni che hanno ottenuto l'autorizzazione dal Ministero e della *Commission de Contrôle des Activités Financières* (CCAF o Commissione di controllo).

Le società per azioni svolgono tutte o parte delle attività sopra elencate come unico oggetto del loro statuto e l'autorizzazione a svolgere tali attività viene concessa previo parere della Commissione di Controllo, preposta alla regolamentazione del settore.

Esistono alcuni requisiti da soddisfare prima di ottenere l'approvazione:

1. il gestore del portafoglio deve fornire adeguate garanzie finanziarie;
2. si deve assicurare la disponibilità di un capitale minimo;
3. è necessario rispondere ai requisiti relativi al personale e al sistema di gestione;
4. è necessario dimostrare l'esistenza di uffici adeguati.

L'approvazione in genere dura per tutto l'arco di vita della società che gestisce il portafoglio (le società di Monaco hanno una durata fissa di 99 anni), oppure per la durata della licenza ad operare a Monaco per la filiale di una società estera.

E' necessario fare attenzione, in particolare da parte dei consulenti finanziari di Monaco, a non svolgere inavvertitamente tali attività senza approvazione, perché in tal caso infrangerebbero la legislazione monegasca sul marketing, e le sanzioni in tal caso sono piuttosto pesanti.

A Monaco, tutte le società devono essere formate per atto notarile. Come precisato sopra, è necessaria un'autorizzazione governativa preventiva per costituire la società. Come in altri Stati in cui vige il diritto civile, Monaco richiede espressamente che le società formate sotto la sua giurisdizione abbiano oggetti sociali molto specifici. Tuttavia, la gamma di attività consentite dal governo è molto limitata e ogni richiesta viene trattata separatamente.

Costituzione

Per la costituzione di una società per azioni monegasca (SAM) è previsto un capitale minimo di € 150.000 che diventa € 300.000/450.000 per le società di gestione finanziaria. La costituzione richiede un'autorizzazione preventiva del Governo che la società deve pubblicare, unitamente al proprio statuto, sulla Gazzetta Ufficiale di Monaco. Deve inoltre essere registrata presso il Governo.

Gli emendamenti agli statuti, quindi anche le modifiche di capitale e i cambiamenti di nome, necessitano di un'autorizzazione governativa.

La società monegasca ha una durata fissa (solitamente di 99 anni) che può essere prorogata. Lo statuto in genere prevede lo scioglimento della società ma, in mancanza di ciò, si applicano le norme del Codice Civile. Può essere dissolta mediante la revoca dell'autorizzazione governativa se non ha condotto le proprie attività da almeno due anni, oppure se la società non ha gli uffici, i servizi e il personale necessari, oppure se non ha rispettato alcuni obblighi legali, compreso quello di aver svolto attività non attinenti all'oggetto sociale.

Per costituire una SARL è previsto un capitale minimo di € 15.000. L'amministratore deve essere una persona fisica, sono previsti un minimo di due azionisti e la loro responsabilità è limitata all'investimento da loro effettuato.

Società "shelf"

Non è possibile costituire società per azioni "shelf"; è possibile, tuttavia, acquistare SAM già esistenti, ma a certe condizioni e dopo i necessari controlli.

Capitale

Il minimo di capitale per le società per azioni è di € 150.000, mentre per una SARL è di € 15.000. Tutto il capitale deve essere sottoscritto e almeno un quarto deve essere versato al momento della costituzione.

Ci devono essere almeno due azionisti e le azioni possono essere nominative oppure, dopo determinati controlli, al portatore.

Gestione

Sono necessari due amministratori, uno dei quali deve essere residente a Monaco, con ampi poteri di gestione. Possono comunque essere nominati degli amministratori sostitutivi ed esecutivi (ovvero stipendiati). I membri di una SAM sono titolari di vari poteri, in base alle disposizioni dell'atto costitutivo. Tali poteri possono essere esercitati nelle assemblee annuali o nelle assemblee straordinarie.

Gli azionisti e gli amministratori possono essere di qualsiasi nazionalità.

Tuttavia, come condizione per la concessione dell'autorizzazione, il Governo generalmente richiede che un certo numero di impiegati sia residente a Monaco.

E' richiesta la preparazione di rendiconti annuali secondo la forma prevista.

Devono inoltre essere nominati due revisori appartenenti all'Albo dei Ragionieri di Monaco.

Tali requisiti sono richiesti anche per la società in accomandita per azioni.

Migrazione di una SAM di Monaco

Una SAM può migrare, cambiando la propria sede legale, ma in tal modo perderebbe lo status di SAM.

Una società può trasferirsi a Monaco per diventare una SAM, seguendo il regolare procedimento di registrazione.

II- Società non residenti

Nel Principato possono operare due tipi di persone giuridiche estere:

- unità locali di società estere;
- persone giuridiche estere non residenti a Monaco, ma amministrate e gestite da una società di gestione di Monaco.

Il principato di Monaco applica un'imposta del 25% sui redditi di tutte le società che svolgono attività commerciali o industriali a Monaco e il cui giro d'affari deriva, direttamente o indirettamente, da fonte non monegasca per almeno il 25% (ma sono ammesse delle eccezioni).

III- Filiali

Per costituire un'unità locale di una società estera è necessario ottenere il permesso dal governo che dovrà essere richiesto dal "legale rappresentante" dell'unità locale, presentando i seguenti documenti:

1. modulo di richiesta, disponibile sul link service-public-entreprises.gouv.mc;
2. atto costitutivo, statuto sociale e certificato di registrazione della società tradotto in francese;
3. copia delle delibere delle assemblee dei soci relative all'apertura della filiale e alla nomina del rappresentante;
4. informazioni dettagliate (incluse le referenze finanziarie) su promotori, amministratori e principali azionisti della società, secondo quanto previsto dalla legislazione contro il riciclaggio;

5. dati personali del legale rappresentante (incluse esperienze lavorative precedenti);
6. rapporto sul legale rappresentante redatto dalle autorità di pubblica sicurezza del paese di origine;
7. copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il legale rappresentante dovrà essere residente a Monaco, o diventarlo prima dell'inizio dell'attività e dovrà avere il pieno potere gestionale dell'unità locale. La licenza ha una durata illimitata, ma può essere revocata in caso di assenza di attività effettiva.

IV - Società di amministrazione

Ved. cap. 4 / VII – Società d'amministrazione offshore

V - Compagnie di assicurazione

Le compagnie che intendono svolgere attività di assicurazione o riassicurazione a Monaco devono ottenere un'autorizzazione dal governo del Principato. Una società offshore gestita a Monaco può concludere contratti al di fuori di Monaco e dentro l'Ue senza la necessità di particolari autorizzazioni *ad hoc*, a condizione che la sua attività non si svolga a Monaco. Le rigide regole per l'ottenimento dell'autorizzazione e le imposte sugli utili derivanti da operazioni di assicurazione rendono il Principato poco appetibile come IOFC per le compagnie di assicurazione.

VI- Fondi comuni di investimento

La legislazione che regola i servizi finanziari di Monaco consente alle società di gestione del Principato, debitamente autorizzate, di creare e gestire fondi di investimento locali ed esteri in collaborazione con banche di Monaco. Tali fondi sono esentasse, mentre il reddito di gestione derivante da fondi esteri è assoggettato all'imposta societaria. La legislazione sulla gestione dei fondi è stata modificata alla fine del 2007 ed è in atto una politica per attirare le aziende di gestione fondi verso il Principato.

VII- Trust

Essendo uno Stato basato sul diritto civile, Monaco non ha un sistema giuridico che preveda i trust. Tuttavia, in alcuni casi, il Principato riconosce i trust costituiti da un fiduciante domiciliato in uno Stato che prevede i trust e la cui validità sia certificata da un avvocato di tale Paese, a condizione che il fiduciante sia residente nel Principato. Tali trust sono denominati "trust della Legge 214". Tuttavia, così come è possibile gestire una società estera da Monaco, allo stesso modo è possibile gestire a Monaco un trust costituito in una giurisdizione diversa, senza l'obbligo di registrarlo in base alla Legge 214 e senza conseguenze fiscali negative.

È possibile costituire trust sia *inter vivos* sia testamentari. Poiché viene presa in considerazione la legislazione dello Stato in cui il fiduciante è domiciliato, si dovrà procedere alla costituzione secondo le disposizioni di legge in vigore in quella determinata giurisdizione.

La Legge 214 dispone che l'atto o il testamento che istituisce il trust debba essere eseguito o adottato in base alle procedure notarili di Monaco. A partire dal 1999, l'atto di trust può essere un documento privato e non più unicamente pubblico.

La procedura di registrazione comporta diverse formalità, quali l'approvazione da parte del governo monegasco, la certificazione di validità da parte di un avvocato di quella giurisdizione e il pagamento dei diritti di registrazione. I trust della Legge 214 rappresentano un'importante opportunità per gli stranieri residenti a Monaco, ma sono di poco interesse per la pianificazione internazionale offshore.

L'imposta di registrazione di un trust della Legge 214 viene calcolata sul valore del fondo fiduciario e varia a seconda del numero dei beneficiari da 1,3% a 1,5% fino a 1,7%. Se il patrimonio comprende una proprietà immobiliare situata a Monaco o titoli di Monaco,

l'imposta viene ridotta allo 0,25% oppure allo 0,45%. In alternativa, il trust può scegliere di pagare fin dall'inizio un'ulteriore imposta dello 0,2% sul valore del fondo fiduciario. I fiduciari di un Trust della Legge 214 devono essere selezionati da un'apposita lista e almeno uno deve essere una società di trust. Inoltre, dal 28 giugno 2020, i fiduciari devono registrarsi presso il Registro dei Trust di Monaco.

3- SISTEMA IMPOSITIVO

I- Tassazione delle persone fisiche residenti

Monaco non ha un sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche, ma i contributi per la previdenza sociale sono piuttosto elevati, sia per dipendenti che per datori di lavoro.

II- Tassazione delle società residenti

Le uniche imposte dirette di Monaco sono:

- l'imposta sugli utili;
- l'imposta di registro e di bollo, che viene applicata su diverse transazioni, tra le quali vendita di proprietà, mutui e prestiti, cessione di azioni o dell'avviamento di una società.

L'imposta sugli utili è pari al 28% e viene applicata a tutte le persone giuridiche, sia residenti che non residenti, SAM, società in nome collettivo, filiali, società estere o ditte individuali.

Incorrono in tale imposta:

1. le società che conducono attività industriali o commerciali a Monaco e il cui fatturato derivi per almeno il 25% dall'estero;
2. le società che ricevono royalties o altro reddito monegasco dalla concessione o vendita di diritti d'autore artistici e letterari, brevetti, marchi e simili.

Quindi, una società il cui reddito derivi interamente da fonti monegasche o che non conduca attività industriale o commerciale a Monaco, non è tassata.

Le società estere amministrate da Monaco non sono assoggettate all'imposta sul reddito, tranne nel caso in cui svolgano attività industriale o commerciale nel Principato.

Per stabilire questo, occorre individuare la sede amministrativa della società, ossia il luogo di residenza di amministratori, dei principali funzionari ed azionisti e il luogo in cui si riunisce il consiglio d'amministrazione. È comunque richiesto che almeno un amministratore o un direttore sia residente nel Principato.

Le attività industriali e commerciali sono definite sulla base del codice civile e non corrispondono alle "attività civili" come le professioni liberali, gli investimenti passivi in strumenti finanziari o immobili in affitto o la compravendita di immobili. Nessuna di queste attività è assoggettata a imposta sugli utili.

Il reddito imponibile viene calcolato detraendo – entro alcuni limiti - spese aziendali, onorari di amministratori, ammortamento e parte degli accantonamenti.

Poiché non esiste l'imposta sul reddito individuale, solitamente le società proprietarie versano una considerevole parte degli utili lordi sotto forma di stipendi deducibili, onorari o altri emolumenti: pagamenti non accertabili nelle mani del ricevente monegasco. Questo sistema, che pure è soggetto ad alcuni limiti, rende meno onerosa l'aliquota elevata dell'imposta sugli utili, pari al 25%. Non vengono comunque applicate imposte societarie.

Le società di amministrazione, sebbene in teoria assoggettate all'imposta sugli utili come le altre società, possono concordare in anticipo che il conteggio dell'imposta venga effettuato su un utile calcolato sulle spese. In base al tipo di attività, è possibile concordare aliquote comprese tra l'8% (per le società di amministrazione) e il 30% (per le sedi centrali).

Le società di nuova costituzione, in possesso di determinati requisiti, possono beneficiare di aliquote ridotte per i primi cinque anni dalla loro costituzione.

Sono esenti da imposte a Monaco tutte quelle società che non vi svolgono attività imponibili. A Monaco le plusvalenze non vengono tassate separatamente, ma sono incluse – insieme alle minusvalenze - nell'utile netto e sono tassate al 25%. Se la società non è soggetta all'imposta sugli utili o, per qualche ragione, plusvalenze o minusvalenze non derivano da transazioni all'interno di Monaco, le stesse sono esenti. Le società non sono assoggettate a ritenuta.

III- Altre imposte

Le altre imposte di Monaco sono:

- i dazi sulle importazioni, come applicati dalla Francia;
- l'IVA, come applicata dalla Francia;
- l'imposta di registro e l'imposta di bollo, pagabili sul trasferimento di alcune proprietà monegasche;
- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, applicata sui beni fisicamente situati a Monaco o destinati ad essere situati a Monaco: queste imposte sono dell' 8%/13% per le donazioni tra parenti e del 16% per le donazioni tra soggetti estranei;
- i contributi per la previdenza sociale, che possono ammontare fino al 13% dello stipendio lordo del dipendente e al 32% circa per il datore di lavoro. Pertanto, sebbene a Monaco non esista imposta sul reddito, i costi per lo staff impiegatizio sono comunque molto alti;
- l'imposta di registro per le proprietà immobiliari, applicata alle persone fisiche sull'acquisto di immobili a Monaco all'aliquota del 4,75% del prezzo di acquisto, più le spese notarili dell'1,5%. L'acquisto di immobili nel Principato da parte di una società offshore è assoggettato all'imposta di registro del 10%. Il trasferimento della proprietà effettiva in società che possiedono immobili a Monaco è tassata al 4,75% del prezzo di acquisto.

Tassazione di dividendi ricevuti da società monegasche

I dividendi ricevuti da una società di Monaco fanno parte degli utili assoggettati a imposta, a condizione che derivino da attività commerciale a Monaco e non da investimenti passivi.

Sono inoltre previste norme speciali per la tassazione di dividendi distribuiti ad una società monegasca da un'altra società, residente o non residente, nella quale la società ricevente possiede almeno il 20% del capitale.

I dividendi distribuiti da una società monegasca non sono assoggettati a ritenuta fiscale.

Incentivi

Gli incentivi offerti dal Principato sono limitati e generalmente relativi al calcolo degli utili imponibili.

Risoluzioni preventive

Non c'è una procedura formale per concordare preventivamente il trattamento fiscale con le autorità, ma i *bureaux administratifs* possono concordare il metodo per il calcolo della base imponibile.

I "*bureaux administratifs*", infatti, godono di un regime fiscale particolare, concordato preventivamente con le autorità competenti: solitamente essi sono tassati soltanto sull'utile figurativo concordato come una percentuale fissa della spesa locale. Questa percentuale varia dall'8% al 30%, a seconda delle attività condotte. Su questa percentuale viene poi applicata l'imposta sugli utili.

Anti-elusione

Dal 1° gennaio 2019 la deducibilità degli oneri finanziari netti è limitata al maggiore tra 3 milioni di euro o il 30% dell'EBITDA (utili prima di interessi, imposte, ammortamenti). Le società a bassa capitalizzazione - ovvero il cui debito con parti correlate supera di 1,5 volte il patrimonio netto – applicano un limite di 1 milione di euro o del 10% dell'EBITDA.

IV- Tassazione dei trust residenti

I trust sono tassati come le altre società, a parte l'imposta sulla registrazione da pagare al momento della costituzione. Quindi, se sono impegnati in attività commerciali o industriali a Monaco, sono assoggettati all'imposta sugli utili, a meno che non rientrino in qualche eccezione. Se non sono coinvolti in tali attività o se non percepiscono reddito da attività intellettuale, non sono assoggettati all'imposta.

Va sottolineato che i Paesi di *civil law* non riconoscono la separazione tra proprietà legale ed economica (effettiva) implicita nella relazione fiduciaria. Quindi un fiduciario potrebbe vedersi tassato sia come proprietario legale che come proprietario effettivo.

V- Tassazione delle società non residenti

Monaco applica un sistema di tassazione territoriale: quindi i soggetti passivi monegaschi sono generalmente soggetti a tassazione solo sul reddito di fonte monegasca.

Tuttavia, le regole relative alla fonte del reddito sono ampie e tendono ad includere nell'imponibile anche il reddito di fonte estera. Per esempio, il reddito passivo e il reddito da investimento di fonte estera sono inclusi nella base imponibile.

Sono invece esclusi dall'imponibile:

- utili e perdite di stabili organizzazioni estere
- utili e perdite attribuibili a un ciclo completo di attività realizzato fuori Monaco, come, per esempio, quando le merci sono acquistate, immagazzinate e vendute senza passare per Monaco e quando i contratti di compravendita sono negoziati e firmati all'estero
- utili e perdite attribuibili all'attività di agenti all'estero, nel caso in cui tali agenti abbiano l'autorità di concludere contratti all'estero oppure possiedano un magazzino di merci fuori Monaco;

Anche le società estere aventi una stabile organizzazione a Monaco possono essere assoggettate all'imposta sugli utili del Principato.

Le plusvalenze patrimoniali di fonte estera, così come quelle di società non residenti, sono esenti, a meno che non rientrino nella categoria di reddito derivato da attività commerciali o industriali condotte a Monaco.

Il Principato di Monaco è molto spesso utilizzato come luogo di residenza per persone o società nel momento in cui si sta realizzando una plusvalenza patrimoniale in uno Stato che tassa le plusvalenze patrimoniali dei residenti ma non quelle dei non-residenti. Se questa persona o società è residente a Monaco proprio in quel momento, tale reddito non sarà tassato né nello Stato dove il patrimonio è situato, né a Monaco.

VI- Credito d'imposta estero e detrazione per doppia imposizione

I crediti d'imposta esteri non vengono applicati al reddito commerciale estero, dato che Monaco applica un sistema di tassazione basato sulla territorialità e quindi tale reddito è di norma esentasse nel Principato.

Il reddito estero passivo è assoggettato a imposta monegasca e quindi le società di Monaco che versano l'imposta beneficiano di una detrazione (credito) unilaterale illimitata su tale reddito.

4- SOCIETA' OFFSHORE

I- Introduzione

Il Principato è spesso utilizzato come centro finanziario internazionale offshore in tre modi:

- come centro amministrativo di società estere che hanno un ciclo completo di attività commerciale o industriale al di fuori di Monaco;

- come centro per uffici direzionali o specializzati (qualunque sia la loro forma) quando l'assenza dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la posizione geografica piacevole o altri fattori portano ad ignorare il peso fiscale del 25%, l'assenza di convenzioni per eliminare la doppia imposta e gli alti costi necessari per condurre un'attività a Monaco;
- come luogo di residenza (o almeno fiscale) per persone fisiche con reddito elevato, che non sono di nazionalità francese né americana e che non intendono svolgere attività d'impresa nel Principato. Tali persone fisiche saranno tassabili secondo le disposizioni precedentemente riportate.

II- Finanziamento di una società offshore

Se la società offshore è un'entità registrata o autorizzata di Monaco (per esempio una SAM, un *bureau administratif* o un'unità locale di una società estera), devono essere applicate le regole monegasche, incluse quelle sulla sottocapitalizzazione, relative alle società residenti.

Se la società non è residente a Monaco ma vi è amministrata e gestita, non è assoggettata alla tassazione monegasca né alle disposizioni ad essa collegate. In tal caso, la legislazione dello Stato di formazione di una società governerà il suo finanziamento.

Monaco non impone altre restrizioni sui flussi verso l'estero o verso l'interno di capitale o di interesse, poiché queste società non sono considerate residenti a Monaco ai fini fiscali.

III- Holding offshore

Monaco non è la sede appropriata per una holding offshore dato che il Principato offre pochi vantaggi e molti svantaggi rispetto ad altre giurisdizioni offshore. Infatti, pur essendo permessa la loro costituzione, alle holding è vietato stabilirsi a Monaco.

D'altra parte, molte società residenti monegasche effettivamente non hanno il permesso di possedere società controllate o collegate e il Principato non offre alle holding i vantaggi concessi da altri Stati europei, Francia inclusa.

IV- Società finanziarie offshore

Luogo privilegiato per stabilire filiali o succursali di banche private internazionali, Monaco sta cercando di diventare un centro finanziario internazionale. Tali società, se residenti a Monaco secondo le norme locali, devono avere una licenza per servizi bancari o finanziari monegaschi e altre autorizzazioni che comportano determinati requisiti.

È possibile amministrare una società finanziaria offshore da Monaco, a condizione che non vi svolga attività bancaria o di gestione patrimoniale, secondo la definizione contenuta nella legge monegasca. Non sarebbe tuttavia né prudente né consigliabile farlo.

Esistono regole che stabiliscono quali attività bancarie si considerano svolte a Monaco oppure al di fuori di Monaco, risultando quindi esenti dall'imposta sugli utili.

La convenzione in essere con la Francia impone controlli sui cambi, soprattutto sulle transazioni transfrontaliere in contanti, gli investimenti esteri in Francia o Monaco e alcuni obblighi di rendicontazione. Nei casi in cui Monaco non abbia firmato accordi contro la doppia imposizione, i flussi di interessi verso la società finanziaria IOFC sono assoggettati alla piena ritenuta alla fonte.

V- Società concessionarie offshore

Dato il trattamento fiscale applicato ai ricavi derivanti dalla proprietà intellettuale, e a meno che i trattati fiscali non prevedano sgravi, Monaco spesso non è il luogo migliore per concedere licenze alle società, siano esse residenti a Monaco o semplicemente amministrare dal Principato.

VI- Società offshore che conducono attività d'impresa

Poiché Monaco solitamente non tassa il reddito di fonte estera, è la giurisdizione ideale per le società offshore che conducono attività d'impresa. Gli utili infatti non saranno tassati, sempre che provengano da:

- immobili situati all'estero;
- un ciclo economico condotto interamente all'estero;
- operazioni condotte all'estero da agenti dipendenti, autorizzati a firmare contratti o ad avere scorte di merci.

A questo scopo possono quindi essere utilizzati sia residenti - persone fisiche o giuridiche - autorizzati a svolgere attività d'impresa, sia imprese estere gestite da Monaco da società autorizzate a svolgere attività d'impresa.

VII- Società d'amministrazione offshore

Esistono disposizioni particolari per le società di amministrazione con sede a Monaco.

Gli uffici amministrativi con sede a Monaco sono regolamentati da norme speciali, compreso un regime fiscale agevolato. In genere, gli uffici amministrativi hanno sede a Monaco per ragioni diverse da quelle fiscali - dato che in realtà le giurisdizioni offshore o onshore possono offrire maggiori agevolazioni rispetto a Monaco - tra cui lo status personale degli azionisti di maggioranza del gruppo.

A Monaco esistono anche società specializzate nell'amministrazione di società (che sono normali società monegasche, i cui statuti prevedono come attività autorizzata l'amministrazione di altre società). Questi forniscono l'amministrazione di società costituite al di fuori di Monaco, generalmente in un altro IOFC. La semplice amministrazione di una società monegasca, in assenza di altri fattori fiscali, non rende tale società soggetta all'imposta monegasca, anche se la società è residente a Monaco, ad esempio, ai fini del suo paese di costituzione o di attività .

È quindi possibile avere, all'interno di un contesto di gruppo, una società di amministrazione stabilita in un'altra giurisdizione IOFC e amministrata a sua volta da Monaco.

A Monaco sono presenti i servizi di supporto necessari per consentire alla società di amministrazione IOFC di operare in modo efficace.

VIII- Società di navigazione offshore

Anche se Monaco non offre un trattamento fiscale privilegiato alle società di navigazione, la natura territoriale del sistema fiscale di Monaco può risultare interessante.

Non esiste una 'bandiera di convenienza' monegasca. Ciononostante, il Principato è spesso utilizzato come sede d'amministrazione di società di navigazione di altri Paesi offshore. Il reddito di queste società non è assoggettato alla tassazione monegasca, anche se può esserlo il reddito della società che le amministra.

IX- Trasferimento di reddito e di capitale

Monaco non impone una ritenuta d'acconto sugli utili rimpatriati.

In generale, la restituzione del capitale da una controllata estera a una società costituita o amministrata nel Principato di Monaco non ha effetti fiscali a Monaco.

5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI)

Monaco ha firmato AFB con diversi Paesi che specificano le ritenute applicate. Non vengono applicate ritenute sul reddito derivante da dividendi, interessi o royalties maturati da Monaco e corrisposti a non-residenti.

	<i>Dividendi</i>	<i>Royalties</i>	<i>Interessi</i>
	%	%	%
<i>Stati non firmatari</i>	0	0	0
<i>Stati con AFB</i>			
Francia	0	0	0
Guernsey	0	0	0
Liechtenstein	0	0	0
Lussemburgo	0	0	0
Mali	0	0	0
Mauritius	0	0	0
Qatar	0	0	0
Saint Kitts & Nevis	0	0	0
Seychelles	0	0	0

Monaco ha inoltre firmato accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA) con: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Germania, Groenlandia, Islanda, India, Italia, Liechtenstein, Mali, Paesi Bassi, Norvegia, Samoa, San Marino, Sudafrica, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.